

Accordo sull'esportazione di vini italiani in Svizzera

Concluso il 25 aprile 1961

Approvato dal Consiglio federale il 1° agosto 1961

Entrato in vigore il 1° marzo 1962

In applicazione dell'articolo 5 del trattato di commercio fra la Svizzera e l'Italia del 27 gennaio 1923², una commissione di periti italo-svizzera si è adunata per concludere un nuovo accordo sull'esportazione di vini italiani in Svizzera, segnatamente per quanto riguarda i certificati speciali³ di origine e di provenienza, i certificati di analisi e la classificazione di tali vini in Svizzera, e ha convenuto quanto segue:

Art. 1⁴ Certificati d'origine

Ogni spedizione di vino italiano recante l'indicazione «Denominazione di origine controllata» (DOC) o «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) e destinato ad essere messo in commercio in Svizzera deve essere corredata di un certificato d'origine, in doppio esemplare.

Il certificato d'origine non è richiesto nei casi di spedizioni occasionali ed isolate di vino italiano che non superino i 400 litri. Questa eccezione non si applica ai vini speciali (vini dolci, vini spumanti, vini di liquorosi, mistelle, vermut, vini aromatizzati, ecc.).

Il certificato d'origine deve garantire che i vini italiani recanti l'indicazione «Denominazione di origine controllata» (DOC) o «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) sono conformi alle disposizioni italiane concernenti i vini in questione, provengono da una regione o da un luogo di produzione ufficialmente delimitato e sono ottenuti da vitigni autorizzati.

I certificati devono essere stesi conformemente all'allegato n.1.

Art. 2⁵ Certificati d'indicazione geografica riconosciuta

I vini da tavola italiani recanti un'indicazione geografica riconosciuta in Italia da un decreto ministeriale senza durata di validità predeterminata, destinati ad essere messi in commercio in Svizzera, devono essere corredata di un certificato d'indicazione

RU 1962 191

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² **RS 0.946.294.541**

³ Nel presente accordo, i certificati di origine e di provenienza sono designati «speciali» rispetto ai certificati di origine usuali rilasciati dalle camere di commercio per gli scambi commerciali internazionali.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 agosto 1990 (**RS 0.946.294.541.40**).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 agosto 1990 (**RS 0.946.294.541.40**).

geografica riconosciuta, in doppio esemplare, attestanti che sono conformi alle disposizioni italiane concernenti i vini in questione, provengono da una regione o da un luogo di produzione ufficialmente delimitato e sono ottenuti da vitigni autorizzati.

Il certificato d'indicazione geografica riconosciuta non è richiesto nei casi di spedizioni occasionali ed isolate di vino italiano che non superino i 400 litri. Questa eccezione non si applica ai vini speciali (vini dolci, vini spumanti, vini di liquorosi, mistelle, vermut, vini aromatizzati, ecc.).

Il certificato d'indicazione geografica riconosciuta deve essere redatto conformemente all'allegato n. 2.

Art. 3⁶ Certificati speciali

I vini italiani senza indicazione d'origine e senza indicazione geografica riconosciuta, enumerati all'allegato n. 3, destinati ad essere messi in commercio in Svizzera, devono essere corredati di uno speciale certificato, in doppio esemplare, attestante la provenienza regionale della merce.

Il certificato speciale non è richiesto nei casi di spedizioni occasionali ed isolate di vino italiano che non superino i 400 litri. Questa eccezione non si applica ai vini speciali (vini dolci, vini spumanti, vini di liquorosi, mistelle, vermut, vini aromatizzati, ecc.).

Il certificato speciale deve essere redatto conformemente all'allegato n. 4 del presente accordo.

Art. 4⁷ Liste dei vini e degli organismi di certificazione e certificati d'analisi

A. Liste dei vini e degli organismi di certificazione

Al momento dell'entrata in vigore del sesto protocollo addizionale al presente accordo e, in caso di modificazione, prima del 30 settembre di ogni anno, le autorità italiane competenti comunicano alle autorità svizzere la lista dei vini costituenti l'oggetto di decreti ministeriali che riconoscono loro l'indicazione «Denominazione di origine controllata» (DOC) o «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) o ancora un'indicazione geografica riconosciuta ai sensi dell'articolo 2. Questa comunicazione menzionerà le coordinate dei rispettivi decreti ministeriali, nonché gli organismi che dispongono in Italia di una competenza territoriale sul luogo di produzione dei vini in questione e sono pertanto abilitati a rilasciare i certificati richiesti. Le modificazioni entrano in vigore il primo giorno dell'anno successivo.

La lista dei vini e degli organismi di certificazione comunicata giusta il capoverso precedente è pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 agosto 1990 (RS **0.946.294.541.40**).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 agosto 1990 (RS **0.946.294.541.40**).

B. Certificati d'analisi

Ogni spedizione di vino italiano destinato ad essere messa in commercio in Svizzera deve essere corredata di un certificato d'analisi, in doppio esemplare, eccezion fatta delle spedizioni occasionali ed isolate che non superino i 400 litri. Il certificato d'analisi deve essere redatto conformemente all'allegato n. 5 del presente accordo.

Nella misura in cui il vino reca l'indicazione «Denominazione di origine controllata» (DOC) o «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) o ancora un'indicazione geografica riconosciuta ai sensi dell'articolo 2, il certificato d'analisi deve essere rilasciato dall'organismo competente designato nella lista menzionata alla lettera A del presente articolo. Per gli altri vini, il certificato d'analisi deve essere rilasciato dagli stessi organismi, nella misura in cui dispongono della competenza territoriale sul luogo di produzione del vino in questione.

L'esame organolettico e fisico-chimico deve garantire che il prodotto analizzato è esente da alterazioni, che non ha subito altre aggiunte se non quelle autorizzate dalle legislazioni italiana e svizzera, che non presenta alcuna anomalia e che è di buona qualità. Questo esame deve, inoltre, garantire (salvo per i vini speciali) che il vino analizzato è stato ottenuto dalla fermentazione alcolica del mosto di uva fresca.

Su richiesta presentata tempestivamente dall'esportatore, gli organismi abilitati a rilasciare i certificati d'analisi, procederanno al prelievo dei campioni necessari per l'analisi e ne conserveranno un campione testimonio durante almeno sei mesi. Il prelievo dei campioni per l'analisi avrà luogo in conformità alle vigenti prescrizioni italiane.

Art. 5

È istituita una commissione mista di periti italo-svizzera, la quale potrà adunarsi in qualsiasi momento, su domanda di una delle due parti contraenti, al fine di esaminare tutti i problemi concernenti l'applicazione del presente Accordo e di proporre quelle eventuali modificazioni che si rendessero necessarie.

Art. 6

Il presente Accordo, che sostituisce quello del 3 dicembre 1923⁸, entrerà in vigore non appena sarà stato approvato dai Governi dei due Paesi. In caso di disdetta, il presente Accordo resterà in vigore per 6 mesi a decorrere dal giorno della stessa.

⁸ Non pubblicato.

Allegato 1⁹

Istituto che rilascia il certificato	N.
--------------------------------------	----

**Certificato d’origine per l’esportazione in Svizzera
di vini italiani recanti l’indicazione DOC e DOCG**

Si certifica che il vino
spedito alla ditta
dalla ditta
contenuto in
recante le marche
ed i numeri
del peso lordo di kg
del peso netto di kg
è stato prodotto a (luogo di produzione)
proviene da vitigni autorizzati della zona, presenta all’esame fisico-chimico ed orga-
nolettico le caratteristiche di un vino naturale di detta origine e corrisponde all’indi-
cazione DOC, DOCG utilizzata.

(timbro)

Il direttore:

.....
(luogo), (data)

⁹ Nuovo testo giusta il n. II del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 agosto 1990 (RS **0.946.294.541.40**).

Allegato 2¹⁰

Istituto che rilascia il certificato	N.
--------------------------------------	----

Certificato per l'esportazione in Svizzera di vini italiani con indicazione geografica riconosciuta

Si certifica che il vino
spedito alla ditta
dalla ditta
contenuto in
recante le marche
ed i numeri
del peso lordo di kg
del peso netto di kg
è stato prodotto a (luogo di produzione)
proviene da vitigni autorizzati della zona e corrisponde all'indicazione geografica riconosciuta utilizzata.

(timbro)

Il direttore:

.....
(luogo), (data)

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. II del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 agosto 1990 (RS 0.946.294.541.40).

Allegato 3¹¹

Lista secondo l'articolo 3 dell'Accordo

Regione Trentino Alto Adige

Atesino/Tiroler

Veneto

Chiaretto di Verona

Val d'Illasi

Val Tramigna

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia con nome di vitigno autorizzato nella regione

Emilia Romagna

Filtrato dolce Ancelotta
dell'Emilia

Emilia

Toscana

Aleatico di Portoferraio
Vin Santo toscano

Lazio

Grottaferrata

Campania

Conca

Gragnano

Campania

Basilicata

Lucania

Calabria

Moscato di Cosenza
Calabria

Sicilia

Corvo di Casteldaccia

Trapani

Eloro

Mamertino

Sardegna

Alghero

Nuoro

Sassari

¹¹ Nuovo testo giusta il n. II del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 agosto 1990 (RS **0.946.294.541.40**)

Allegato 4¹²

Istituto che rilascia il certificato	N.
--------------------------------------	----

**Certificato speciale per l'esportazione in Svizzera di vini italiani
ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo italo-svizzero del 25 aprile 1961**

Si certifica che il vino
spedito alla ditta
dalla ditta
contenuto in
recante le marche
ed i numeri
del peso lordo di kg
del peso netto di kg
è stato prodotto in Italia, nella regione di

(timbro)

Il direttore:

.....
(luogo), (data)

¹² Nuovo testo giusta il n. II del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 agosto 1990 (RS 0.946.294.541.40).

Istituto che rilascia il certificato	N.
--------------------------------------	----

Certificato d’analisi

del campione concernente un invio di
vino naturale*, vino vin *, vino frizzante*, vino dolce*, vino speciale,
Mistella*, vino spumante*, vermut*, o altri vini aromatizzati*
*sottolineare ci  che fa al caso

recante la designazione d’origine
o l’indicazione geografica riconosciuta
o la designazione di provenienza
spedito in Svizzera dalla ditta
alla ditta
contenuto in
recante le marche ed i numeri
del peso lordo di kg
del peso netto di kg

Il campione indicato   stato prelevato il , secondo le
direttive dell’Accordo italo-svizzero del
da e analizzato da

(Laboratorio che rilascia il certificato)

Il sigillo   stato riconosciuto intatto al momento dell’analisi.

Risultato dell’analisi

(Analisi eseguita secondo i metodi approvati dalla convenzione dell’O.I.V. del
13 ottobre 1954 – allegato A – e in mancanza di tali, secondo i metodi ufficiali ita-
liani).

A. Esame organolettico

Limpidezza	Aspetto
Odore	Sapore

¹³ Nuovo testo giusta il n. II del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 agosto
1990 (RS 0.946.294.541.40).

B. Esame fisico-chimico

Densità 20°/20°
Alcool % in volume
Estratto secco totale (densimetrico) g/1
Zuccheri anteinversione g/1
Zuccheri postinversione g/1
Acidità totale (in acido tartarico) g/1
Acidità volatile (in acido acetico) g/1
Ceneri g/1
Anidride solforosa totale (vino bianco) mg/1
(L'anidride solforosa libera non supera 35 mg/1)

C. Dati complementari

Anidride carbonica (vini frizzanti e vini spumanti)

Conclusioni

L'esame organolettico e fisico-chimico ha dimostrato che il prodotto analizzato è esente da alterazioni e non ha subito altre aggiunte all'infuori di quelle autorizzate dalle legislazioni italiana e svizzera. Inoltre, l'analisi non ha rivelato alcuna anomalia e la merce può essere considerata di buona qualità.

L'esame di cui sopra ha inoltre dimostrato che il vino analizzato è naturale, vale a dire che è stato ottenuto dalla fermentazione alcolica del mosto di uva fresca¹⁴.

..... (timbro

L'analizzatore:

Il direttore:

.....

.....

¹⁴ Da certificare solo per i vini all'infuori dei vini dolci, vini speciali, Mistelle, vermut ed altri vini aromatizzati.

*Allegato 6*¹⁵

¹⁵ Abrogato dal n. II del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 agosto 1990 (RS **0.946.294.541.40**).